

CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI - ORISTANO

REGOLAMENTO

SOMMARIO

I. Preambolo -	Funzioni della Camera Arbitrale
II. Disposizioni generali	
Articolo 1	Applicazione del regolamento Articolo
Articolo 2	Norme applicabili al procedimento
Articolo 3	Norme applicabili al merito della controversia
Articolo 4	Sede dell'arbitrato
Articolo 5	Lingua dell'arbitrato
Articolo 6	Deposito e trasmissione degli atti
Articolo 7	Termini
III. L' introduzione della controversia	
Articolo 8	Domanda di arbitrato
Articolo 9	Memoria di risposta
Articolo 10	Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
IV. Il Tribunale Arbitrale	
Articolo 11	Numero degli arbitri
Articolo 12	Nomina degli arbitri
Articolo 13	Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti
Articolo 14	Controversie connesse
Articolo 15	Incompatibilità
Articolo 16	Accettazione degli arbitri
Articolo 17	Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
Articolo 18	Ricusazione degli arbitri
Articolo 19	Sostituzione degli arbitri
V. Il Procedimento	
Articolo 20	Costituzione del tribunale arbitrale
Articolo 21	Poteri del tribunale arbitrale
Articolo 22	Misure cautelari e ordinanze del tribunale arbitrale
Articolo 23	Udienze
Articolo 24	Istruzione probatoria
Articolo 25	Consulenza Tecnica
Articolo 26	Domande nuove
Articolo 27	Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Articolo 28	Precisazione delle conclusioni
Articolo 29	Transazione e rinuncia agli atti

VI. Il lodo

Articolo 30	Deliberazione del lodo
Articolo 31	Forma e contenuto del lodo
Articolo 32	Deposito e comunicazione del lodo
Articolo 33	Termine per il deposito del lodo definitivo
Articolo 34	Lodo parziale e lodo non definitivo
Articolo 35	Correzione del lodo

VII. Le spese del procedimento

Articolo 36	Valore della controversia
Articolo 37	Spese del procedimento
Articolo 38	Versamenti anticipati e finali
Articolo 39	Mancato pagamento

VIII. Disposizioni finali

Articolo 40	Conservazione degli atti
Articolo 41	Riservatezza e comportamento secondo buona fede

IX. Arbitrato Internazionale

X. Arbitrato d'urgenza

XI. Procedura accelerata

XII. Arbitrato on line

XIII. Entrata in vigore del Regolamento

Appendice: Codice deontologico dell'arbitro

Allegato 1: Tariffe

Allegato 2: Clausole compromissorie

PREAMBOLO

**LA CAMERA ARBITRALE - FUNZIONI DELLA CAMERA ARBITRALE E
DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI -
ORISTANO**

1. La Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, attraverso i propri organi previsti dallo Statuto, svolge le seguenti funzioni:

- a. amministra i procedimenti di Arbitrato secondo il Regolamento;
- b. su istanza delle parti, nomina gli Arbitri e designa gli Arbitratori, i Consulenti tecnici e i Periti in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
- c. nomina gli Arbitri e offre i servizi previsti dalla Procedura per gli Arbitrati condotti secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).

2. In caso di emergenza sanitaria o di altri eventi eccezionali, lo svolgimento della seduta del Consiglio della Camera Arbitrale può avvenire con la partecipazione di uno o più componenti “da remoto” tramite una piattaforma informatica preventivamente concordata, ferma la presenza in sede del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario.

3. Arbitraggio:

- a) Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale.
- b) La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.
- c) L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale.
- d) All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.
- e) L'Arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore.
- f) Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell'atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare

il termine di cui al precedente punto e).

4. Perizia contrattuale:

- a) Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un Perito o di un Esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
- b) La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.
- c) La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di 10 giorni.
- d) La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
- e) Il Perito o l'Esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
- f) La perizia deve essere conclusa nel termine di 60 giorni dalla nomina del Perito o Esperto, fatte salve eventuali motivazioni o cause di forza maggiore come documentate dal Consulente nella comunicazione di slittamento dei termini di deposito.
- g) La perizia è trasmessa all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. La Segreteria, entro 10 giorni, comunica alle parti l'avvenuto deposito della perizia. Il Consiglio arbitrale liquida le spese del procedimento peritale in base al Tariffario allegato al Regolamento.
- h) Il versamento delle spese del procedimento peritale, a carico delle parti del procedimento arbitrale, costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte e per l'acquisizione della perizia agli atti del procedimento arbitrale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Applicazione del regolamento.

1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di Arbitrati richiesti sul fondamento di una Convenzione di Arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di CA - OR ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di Arbitrato alla Camera Arbitrale.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante Arbitrato rituale; si fa luogo invece all'Arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la Convenzione di arbitrato, e in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'Arbitrato, sono decise dagli Arbitri con Lodo vincolante le parti.
4. Qualora non esista fra le parti una Convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano, la parte che abbia interesse a promuovere un Arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano può farne richiesta con domanda di Arbitrato amministrato.
5. Se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, il Consiglio Arbitrale delibera l'improcedibilità della domanda.
6. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.
7. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

ARTICOLO 2

Norme applicabili al procedimento.

1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. E' comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ARTICOLO 3

Norme applicabili al merito della controversia.

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Nel caso in cui siano le parti a decidere che la scelta arbitrale sia secondo diritto spetta alle parti anche il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo le norme scelte dalle parti nella Convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. Il Tribunale Arbitrale tiene, in ogni caso, conto degli usi del commercio.

ARTICOLO 4

Sede dell'arbitrato.

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, nella quale, in via principale, sarà tenuta, in presenza, la prima udienza di costituzione del Tribunale arbitrale. Anche le udienze successive alla prima saranno tenute, in via principale, in presenza, presso la sede della Camera Arbitrale, salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, ma anche con riguardo a singole udienze, per la tenuta di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del Segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'Arbitro o del Presidente del collegio arbitrale ovvero per la tenuta delle udienze in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio, anche in tal caso senza la presenza del Segretario.
2. E' in facoltà delle parti optare per l'Arbitrato on line in conformità al capo XII del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

Lingua dell'arbitrato.

1. La lingua dell'Arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella Convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'Arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'Arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione giurata nella lingua dell'Arbitrato.

ARTICOLO 6

Deposito e trasmissione degli atti.

1. Le parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore devono trasmettere gli atti all'indirizzo PEC Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato, ma anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata purché nel rispetto della normativa vigente al momento del deposito.
2. Nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti, il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione. Il deposito non può essere ritenuto invalido per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo.
3. In caso di mancanza di un difensore designato le parti possono depositare atti e documenti in alternativa alla modalità PEC, di cui comma 1, personalmente allo sportello Protocollo camerale, oppure via posta raccomandata a/r all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato Largo Carlo Felice 72, 09124 Cagliari o, anche, previo appuntamento, presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
4. La Segreteria trasmette gli atti e le comunicazioni con ogni mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
5. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.
6. Il Tribunale Arbitrale deve depositare via PEC all'indirizzo PEC della CCIAA di Cagliari – Oristano, Ufficio Arbitrato una copia dei Verbali di udienza e delle Ordinanze emesse anche fuori udienza.

ARTICOLO 7

Termini

1. I termini previsti dal regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita in apposito provvedimento.
2. Il Consiglio arbitrale, la Segreteria e il Tribunale arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, termini perentori precedentemente fissati. I termini perentori fissati, a pena di decadenza, possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti. Non può essere invocata la decadenza se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo prima della scadenza del termine.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale, Se il termine scade il sabato o in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto compreso.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSA

ARTICOLO 8

Domanda di Arbitrato.

1. La domanda di Arbitrato è sottoscritta dalla parte, o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da: - Il nome, indirizzo di residenza e domicilio informatico mail/PEC delle parti; - la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore; - la nomina dell'Arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli Arbitri e sulla loro scelta con riguardo alle previsioni della clausola compromissoria da contratto, a suo tempo sottoscritto fra le parti o da Statuto sociale; - l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare; - le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; - la procura conferita al difensore, se questo è nominato; - la Convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'Arbitrato.
2. L'assolvimento dell'imposta di bollo e il pagamento di diritti, se dovuti al momento della presentazione della domanda, avverrà secondo le modalità indicate sul sito camerale alla pagina Arbitrato in conformità alle specifiche tecniche previste ed attivate dalla Camera di Commercio di Cagliari – Oristano.
3. L'attivante, se sta in giudizio con il ministero di un difensore, provvede, tramite il difensore, alla notifica della domanda di arbitrato al convenuto o ai convenuti a mezzo PEC o anche, eventualmente, con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente. In caso di assenza di informazione sull'indirizzo PEC del convenuto provvede, invece, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo alla prova della ricezione. L'attivante deve contestualmente provvedere al deposito della domanda di Arbitrato: personalmente allo sportello Protocollo camerale, oppure via posta raccomandata a/r all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato Largo Carlo Felice 72, 09124 Cagliari o, anche, previo appuntamento, presso la Segreteria della Camera Arbitrale
4. La parte Attivante, qualora stia in giudizio senza il ministero del difensore e non provveda direttamente alla notifica della domanda alla controparte e al successivo deposito della domanda unitamente alla prova dell'avvenuta notifica, deve depositare la domanda di Arbitrato con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 6. In tal caso la Segreteria trasmetterà, poi, la domanda di Arbitrato al Convenuto entro cinque giorni lavorativi della data del deposito.
5. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto non può mai determinare la nullità quando questo ha comunque raggiunto lo scopo.
6. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la domanda di arbitrato deve essere depositata al competente registro delle imprese.

ARTICOLO 9

Memoria di risposta.

1. Il Convenuto deve trasmettere direttamente la memoria di risposta alla controparte ovvero depositarla presso la Segreteria entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato a pena di decadenza. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura e a qualsiasi questione, eventualmente sollevata dalle parti, relativamente a termini e proroghe.
2. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da: - il nome, residenza e domicilio informatico mail/PEC del convenuto; - l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese; - la nomina dell'Arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta; - l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare; - le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; - la procura conferita al difensore, se questo è nominato; - l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'Arbitrato.
3. Il convenuto, se sta in giudizio con il ministero di un difensore, provvede direttamente alla trasmissione della memoria di risposta alla parte attivante per via telematica a mezzo pec o anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa vigente ovvero, in caso di mancanza di pec, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo alla prova della ricezione e quindi a depositare la domanda di arbitrato presso la Segreteria unitamente alla prova dell'avvenuta trasmissione della memoria alla controparte.
4. Il convenuto, qualora stia in giudizio senza il ministero del difensore e non provveda direttamente alla trasmissione della memoria alla controparte e al successivo deposito della stessa in Segreteria unitamente alla prova dell'avvenuta trasmissione, deve depositare la memoria presso la Segreteria, la quale trasmette la memoria alla parte attivante entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
5. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto non può mai determinare la nullità quando questo ha comunque raggiunto lo scopo.
6. Nel caso in cui il convenuto non depositi, nei termini, la memoria di risposta, l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

ARTICOLO 10

Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi.

1. Il Convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il Convenuto propone domanda riconvenzionale, la parte Attrice può comunicare alla controparte, ovvero depositare alla Camera di Commercio, Ufficio Arbitrato, nei casi e con le modalità di cui agli articoli precedenti, una memoria di replica, entro trenta giorni dalla ricezione

della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura e a qualsiasi questione, eventualmente sollevata dalle parti, relativamente a termini e proroghe.

3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta nei casi e con le modalità previste dal comma precedente. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il Convenuto.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO 11

Numero degli arbitri.

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di Arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la Convenzione arbitrale prevede un Collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da una terna di Arbitri.
4. Se la Convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ARTICOLO 12

Nomina degli arbitri.

Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella Convenzione arbitrale.

2. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, l'Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'Arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'Arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato: - ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; - se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale; - il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati dalle parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Il Consiglio della Camera Arbitrale, qualora sia investito della nomina dell'Arbitro o degli Arbitri ovvero del Presidente del Collegio arbitrale, opera la nomina di regola nell'ambito dell'Elenco istituito presso la Camera arbitrale sulla base delle disponibilità offerta dai professionisti abilitati e valutati dal Consiglio. L'elenco, su decisione del Consiglio arbitrale, è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano alla pagina Arbitrato. A tali professionisti, valutati in relazione ai requisiti di competenza, indipendenza e onorabilità, il Consiglio arbitrale, tenendo conto della specializzazione, affida l'incarico di Arbitro nei procedimenti arbitrali. Il Consiglio della Camera Arbitrale può operare la nomina anche al di fuori del proprio Elenco in caso di materia altamente specialistica ovvero di mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Elenco in relazione all'oggetto

dell'Arbitrato.

6. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Consiglio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

7. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più Arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

ARTICOLO 13

Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità

Quando le parti siano più di due, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'Organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'Organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di Arbitrato, Il Consiglio Arbitrale stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

ARTICOLO 14

Controversie connesse.

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale arbitrale, siano presentate domande di Arbitrato relative a controversie tra loro connesse, caratterizzate dalla medesima parte Attivante oppure dal medesimo o dai medesimi Convenuti, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo Tribunale arbitrale. Acquisito il consenso delle parti il Consiglio arbitrale delibera la riunione delle diverse domande di Arbitrato in unico procedimento arbitrale affinché le controversie siano decise con unico Lodo.

2. Qualora una stessa delibera, in relazione all'arbitrato societario, sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico Lodo.

ARTICOLO 15

Incompatibilità.

1. Tutti gli Arbitri per poter essere nominati nell'ambito delle procedure della Camera Arbitrale nonché per portare a termine la funzione, in caso di Arbitrato già avviato:

- a. devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti;
- b. non devono intrattenere relazioni con le parti o i loro difensori che possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;
- c. non devono avere o coltivare interessi personali anche di carattere economico concernenti l'oggetto della controversia;

- d. non devono risultare in situazioni, per motivo personale ovvero professionale, nelle quali perseguono o coltivano interessi contrari ovvero confliggenti con quelli dell'ente camerale;
 - e. devono espressamente accettare il presente Regolamento in ogni sua parte;
 - f. devono accettare il Codice Deontologico in Appendice al presente Regolamento in ogni sua parte;
 - g. devono comunicare qualsiasi fatto sopravvenuto, nel corso del procedimento, che possa comportare modifica della dichiarazione di indipendenza in precedenza resa o costituire comunque motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell'incarico;
 - h. devono ripetere la dichiarazione di indipendenza nel corso del procedimento arbitrale, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Arbitrale;
 - i. devono prendere atto di quanto previsto nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e successive modificazioni, impegnandosi a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta nello stesso previsti;
 - l. devono dichiarare, in sede di autocertificazione all'atto della domanda di iscrizione nell'Elenco degli Arbitri, in sede di accettazione di incarichi arbitrali e in sede di revisione dell'Elenco degli Arbitri, il possesso dei requisiti morali come precisamente indicati nella modulistica predisposta per le diverse finalità procedimentali dal Consiglio arbitrale
2. Non possono essere nominati arbitri: - i membri della Camera Arbitrale; - i revisori dei conti della Camera di Commercio; - i dipendenti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio; - gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone sopra indicate.

ARTICOLO 16

Accettazione degli arbitri.

1. La Segreteria comunica agli Arbitri la loro nomina. Gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina, del regolamento e del codice deontologico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'accettazione è invalida nel caso di omessa dichiarazione ovvero di mancata accettazione da parte dell'Arbitro del regolamento e del codice deontologico.
3. L'Arbitro decade dall'incarico nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi del codice di procedura civile, avrebbero potuto comportare la sua incompatibilità. Alla dichiarazione di decadenza provvede in tal caso il Consiglio della Camera Arbitrale

ARTICOLO 17

Dichiarazione di indipendenza.

1. Con la dichiarazione di accettazione gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata: - qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza; - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia; - qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, Ufficio Arbitrato entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'Arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

ARTICOLO 18

Ricusazione degli arbitri.

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per gravi ragioni di convenienza e per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere indirizzata all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di CA – OR, Ufficio Arbitrato entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Sostituzione degli arbitri.

1. L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi: - l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato; - l'Arbitro non è confermato; - il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di riconsiliazione proposta nei confronti dell'Arbitro; - il Consiglio Arbitrale rimuove l'Arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo; - l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Il procedimento è automaticamente sospeso per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'Arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'Arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 20

Costituzione del Tribunale Arbitrale.

1. La Segreteria trasmette agli Arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale di diritti e spese del procedimento.
2. Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di Arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi Arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 21

Poteri del Tribunale Arbitrale.

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare tutte le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso un qualunque Organismo di Mediazione. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del Lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'Autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora sia ritenuta opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le

circostanze rilevanti.

6. Il Tribunale Arbitrale può chiedere ai rappresentanti delle parti prova dei poteri di rappresentanza e prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ARTICOLO 22

Misure cautelari e ordinanze del tribunale arbitrale

1. Fermo restano il potere cautelare del Giudice ordinario nel caso di domanda anteriore all'accettazione di incarico degli arbitri, il Tribunale Arbitrale, nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella Convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante. Negli altri casi il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza cautelare.

2. Contro il provvedimento cautelare degli Arbitri si può presentare reclamo al Giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, primo comma, del codice di procedura civile o per contrarietà all'ordine pubblico. E' reclamabile davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria anche l'ordinanza emanata dagli Arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

3. Salva l'efficacia vincolante del provvedimento cautelare per le parti sul piano negoziale, qualora sorgano contestazioni sulle modalità di attuazione della misura cautelare disposta dal Tribunale arbitrale la parte interessata si dovrà rivolgere, per la esecuzione coattiva, al giudice ordinario.

4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta.

5. Salvo quanto previsto per il Lodo, il Tribunale Arbitrale decide con Ordinanza.

6. Le Ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.

7. Le Ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.

8. Le Ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

9. L'Ordinanza, con la quale l'Arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è trasmessa all'indirizzo PEC della Camera di

Commercio di Cagliari – Oristano, Ufficio Arbitrato. La Segreteria trasmette l'Ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'Ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'Ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

10. Se l'Ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 23

Udienze.

1. La prima udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale si deve tenere, di regola, alla presenza delle parti costituite presso la sede della Camera di Commercio con la presenza del Segretario.

2. Le udienze, successive alla costituzione del Tribunale arbitrale, sono fissate dall'Arbitro Unico o dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso mettendone a conoscenza la Segreteria. Sono tenute in presenza presso la sede della Camera Arbitrale, salva diversa decisione del Tribunale Arbitrale, in accordo con le parti, formalizzata in via preventiva, ma anche con riguardo a singole udienze, per la tenuta di udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, senza la presenza del Segretario e con la redazione di un resoconto da parte dell'arbitro o del Presidente del collegio arbitrale, ovvero per la tenuta delle udienze in sede diversa dalla sede della Camera di Commercio, anche in tal caso senza la presenza del Segretario.

3. La mancata assistenza del Segretario alle udienze in presenza nella sede della Camera di Commercio, successive alla prima, non può mai determinare la nullità del procedimento dovendosi in tal caso fare riferimento al resoconto dell'arbitro o del Presidente del Consiglio arbitrale ovvero alla registrazione dell'udienza sull'accordo delle parti.

4. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.

5. Le parti possono comparire alle udienze, sia in presenza che “da remoto”, personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

6. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

7. Le parti si possano accordare, anche su richiesta dell'Arbitro e degli Arbitri, per la sostituzione della udienza con il deposito per via informatica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dall'Arbitro o dagli Arbitri.

ARTICOLO 24

Istruzione probatoria.

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'Ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'Arbitrato e trasmette via PEC l'Ordinanza all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato.
5. La parte più diligente che ha posto in essere gli adempimenti di cui al comma precedente provvede agli altri ulteriori adempimenti eventualmente necessari.

ARTICOLO 25

Consulenza Tecnica.

1. Tribunale Arbitrale può nominare direttamente, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più Consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli Arbitri.
3. Se sono nominati Consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei Consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i Consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ARTICOLO 26

Domande nuove.

1. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sul merito di domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni: la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione; la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ARTICOLO 27

Intervento Volontario e chiamata in causa di un terzo.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve trasmettere via PEC all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato un atto avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli Arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della Convenzione di Arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli Arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli Arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve trasmettere via PEC all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato un atto avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli Arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito.

ARTICOLO 28

Precisazione delle conclusioni.

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e una udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare Lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale Lodo.

ARTICOLO 29

Transazione e rinuncia agli atti.

1. Le parti o i loro difensori comunicano la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano esonerando il Tribunale arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il Lodo.
2. L'estinzione del procedimento è dichiarata dal Consiglio arbitrale, ovvero dalla Segreteria se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale arbitrale e, a seconda dei casi, saranno liquidate le spese del procedimento proporzionate alla attività svolta al momento della richiesta di estinzione.

IL LODO

ARTICOLO 30

Deliberazione del lodo.

1. Il Lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale con la partecipazione personale di tutti i membri del Tribunale Arbitrale in presenza, ovvero, su accordo degli stessi, anche mediante teleconferenza di uno o alcuni membri ed è assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il Lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli Arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.

ARTICOLO 31

Forma e contenuto del lodo.

1. Il Lodo è redatto per iscritto e contiene: - l'indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori; - l'indicazione della Convenzione di Arbitrato; - l'indicazione della natura rituale o irrituale del Lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata secondo diritto o secondo equità; - l'indicazione della sede dell'Arbitrato; - l'indicazione delle domande proposte dalle parti; - l'esposizione dei motivi della decisione; - il dispositivo; - la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti; - la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

2. Il Lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi di regola con firma digitale. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

3. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ARTICOLO 32

Deposito e comunicazione del lodo.

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il Lodo mediante trasmissione via PEC all'indirizzo della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato.

2. La Segreteria trasmette alle parti il Lodo entro dieci giorni dalla data del deposito. La trasmissione potrà avvenire via PEC qualora la parte abbia un difensore tecnico o abbia comunque comunicato un indirizzo PEC.

ARTICOLO 33

Termine per il deposito dellodo definitivo.

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare il Lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio della Camera Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ARTICOLO 34

Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un Lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un Lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con Ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il Lodo parziale il Lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli Arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul Lodo. Il Lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ARTICOLO 35

Correzione del lodo.

1. Il Lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere trasmessa all'indirizzo PEC della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Ufficio Arbitrato. La Segreteria trasmette l'istanza al Tribunale arbitrale che decide con Ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 36

Valore della controversia.

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale ed del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia.

ARTICOLO 37

Spese del procedimento.

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio della Camera Arbitrale, prima del deposito del Lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci: - spese della Camera Arbitrale; - onorari del Tribunale Arbitrale; - onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio; - rimborsi spese degli Arbitri; - rimborsi spese dei Consulenti tecnici di ufficio.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci: - spese della Camera Arbitrale; - onorari del Tribunale Arbitrale, - onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio; - rimborso spese degli Arbitri; - rimborsi spese dei Consulenti tecnici di ufficio.
5. Le spese della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinate in base al valore della controversia e secondo le Tariffe allegate al presente Regolamento. Possono essere determinate spese della Camera Arbitrale inferiori a quelle previste nei casi di conclusione anticipata del procedimento.
6. Sono comprese nelle spese della Camera Arbitrale indicate nelle Tariffe le seguenti attività: a. gestione e amministrazione dei procedimenti come definite nel Preambolo del Regolamento; b. ricevimento e trasmissione degli atti introduttivi; c. convocazione e ospitalità

delle udienze nei propri locali; d. presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. c. Sono escluse dalle spese della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico le seguenti attività o servizi: a. riproduzione, se cartacea, di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il Consulente Tecnico d'Ufficio. b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche). Sono altresì escluse dalle spese della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste e non eseguite direttamente dagli Arbitri o dai Consulenti tecnici, attività e servizi quali: a. registrazione e trascrizione delle udienze; b. servizi di interpretariato; c. videoconferenza; d. spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali; e. riproduzione di atti e documenti cartacei in caso di ritiro del fascicolo.

7. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell'Arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.

8. Gli onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

9. I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

10. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

ARTICOLO 38

Versamenti anticipati e finali.

1. Dopo il deposito della domanda di Arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.

2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.

4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la

Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. La Segreteria può richiedere alle parti di provvedere direttamente al versamento degli onorari e delle spese agli Arbitri ed ai Consulenti tecnici trasmettendo quindi la prova dell'avvenuto versamento alla stessa Segreteria.

ARTICOLO 39

Mancato pagamento.

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40

Conservazione degli atti.

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo, se cartaceo, a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio, a fare data dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è di regola informatico e, se cartaceo in tutto o in parte, è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la segreteria rilascia copie conformi dell'originale del Lodo depositato presso la Segreteria stessa.

ARTICOLO 41

Riservatezza e comportamento secondo buona fede.

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i Consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento e al Lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.
2. Il Lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del Lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo.
3. In ogni fase del procedimento la Camera Arbitrale, gli Arbitri, i Consulenti tecnici, le parti e i difensori devono agire secondo buona fede.
4. Le parti si impegnano a ottemperare ai Lodi, alle Ordinanze e ai provvedimenti degli Arbitri. Il Tribunale Arbitrale può sanzionare gli inadempimenti ai propri provvedimenti e i comportamenti abusivi contrari a buona fede.
5. Nella ripartizione dei costi il Tribunale Arbitrale tiene conto della condotta delle parti e dei difensori.

ARBITRATO INTERNAZIONALE

1. L'Arbitrato è internazionale qualora una delle parti, alla data della sottoscrizione dell'accordo arbitrale, risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero.
2. L'Arbitrato internazionale è disciplinato dal presente Regolamento. Tutti i termini processuali previsti dal Regolamento sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la pronuncia del Lodo.
3. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli Arbitri debbono applicare al merito oppure di disporre che gli Arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non hanno provveduto alla scelta della legge nell'accordo arbitrale o, al più tardi, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, questo applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.
4. Se le parti non hanno diversamente convenuto nell'accordo arbitrale o, al più tardi, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, questo determina la lingua del procedimento tenuto conto delle circostanze.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile italiano in vigore al momento della notifica della domanda di Arbitrato e le Convenzioni internazionali in materia di Arbitrato internazionale.

ARBITRATO D'URGENZA

1. Ove la Convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e salvo diverso accordo delle parti, fino alla conferma degli Arbitri la parte può chiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un Arbitro d'urgenza per l'adozione di provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare determinazioni di natura provvisoria, con efficacia vincolante per le parti sul piano negoziale.
3. Il Tribunale arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.
4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria anteriore alla accettazione dell'Arbitro o degli Arbitri impedisce la pronuncia sull'Arbitrato d'urgenza, ma non comporta rinuncia agli effetti della Convenzione arbitrale né alla domanda di Arbitrato eventualmente proposta.
5. L'istanza contiene l'indicazione delle parti e della Convenzione arbitrale, gli elementi in fatto

e le ragioni di diritto a fondamento della richiesta.

6. La Camera Arbitrale nomina l'Arbitro d'urgenza e ne raccoglie la dichiarazione di indipendenza. Il Segretario trasmette all'Arbitro l'istanza e i documenti allegati entro 5 giorni dal deposito.
7. L'Arbitro, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, nel contraddittorio delle parti e assunti i provvedimenti più opportuni, se ritiene manifestamente fondata l'istanza, dispone con Ordinanza le misure cautelari, urgenti e provvisorie richieste.
8. Su istanza della parte ricorrente, l'Arbitro può, entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, pronunciare l'Ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In tal caso l'Arbitro, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. L'Arbitro, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con Ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.
9. Ferma la decisione del Tribunale Arbitrale nel Lodo arbitrale, l'Ordinanza dell'Arbitro d'urgenza può disporre la ripartizione provvisoria dei costi del procedimento determinati dalla Camera Arbitrale e delle spese di difesa sostenute dalle parti.
10. Ciascuna parte può presentare istanza motivata di ricusazione dell'Arbitro entro 3 giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Sull'istanza decide il Consiglio Arbitrale nel più breve tempo possibile, sentito l'Arbitro. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende inefficace l'eventuale provvedimento.
11. L'Arbitro può subordinare la concessione di ogni provvedimento a idonea garanzia.
12. L'Ordinanza è reclamabile, modificabile e revocabile davanti al Tribunale Arbitrale costituito salvo il reclamo cautelare davanti al Giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829 primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico e il controllo del Giudice ordinario sulla richiesta di esecuzione coattiva della misura cautelare. Fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale resta competente l'Arbitro d'urgenza per la modifica e la revoca dell'ordinanza.
13. Salvo il caso di istanza contestuale o successiva al deposito della domanda di Arbitrato, la domanda di Arbitrato deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla istanza di Arbitrato d'urgenza, ovvero nel termine fissato dall'Arbitro d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni. In difetto, il provvedimento d'urgenza perde efficacia.
14. L'Arbitro d'urgenza non può assumere le funzioni di Arbitro in alcun Arbitrato relativo alla controversia cui l'istanza si riferisce.

PROCEDURA ACCELERATA

1. La Procedura Accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda € 350.000,00.
2. Alla Procedura Accelerata si applicano le norme dei Titoli precedenti con i termini, per le parti e per l'arbitro, ridotti della metà. Il Lodo deve essere depositato nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Arbitro unico.
3. Il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina di un Arbitro unico, qualora non scelto di comune accordo delle parti, se così previsto nella Convenzione arbitrale. La nomina dell'Arbitro viene tempestivamente comunicata alle parti con i mezzi previsti per la procedura ordinaria. Entro 5 giorni, ciascuna parte può comunicare, anche per via telematica, al Consiglio Arbitrale la riacusazione dell'Arbitro nominato per i motivi di cui al presente Regolamento. Copia della comunicazione è inviata all'altra parte o alle altre parti, le quali hanno diritto di presentare le proprie osservazioni.

ARBITRATO ONLINE

1. Sull'espresso accordo delle parti, manifestato con le modalità indicate nel presente Regolamento, l'Arbitrato si svolge esclusivamente in modalità informatica. In tal caso tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale dovranno essere in possesso, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura, per ricevere le comunicazioni e per effettuarle.
2. L'intero procedimento arbitrale è avviato, gestito e concluso con l'obbligatorio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) e successive modificazioni e nel rispetto di tutte le previsioni ivi contenute, comprese le linee guida emanate in sua attuazione nonché le regolamentazioni camerali in materia.
3. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare una domanda di Arbitrato redatta con modalità informatiche, sottoscritta con firma digitale, da far pervenire solo ed esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano indicato dalla Segreteria del Consiglio e della Camera Arbitrale e pagare l'importo previsto in base alla Tariffa prevista dal presente Regolamento. La documentazione informatica (è ammessa la copia informatica di documento analogico formata ai sensi dell'art. 22 del d. lvo n. 82/2005) comprovante l'avvenuta notifica della domanda di Arbitrato alla controparte è allegato obbligatorio alla domanda di Arbitrato, senza la quale, la stessa è immediatamente dichiarata irricevibile dall'ufficio.

4. La parte convenuta, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di cui al precedente articolo presenta alla Camera Arbitrale, con le modalità di cui all'art. 9, la propria risposta in formato informatico e sottoscritta digitalmente.
5. L'Arbitro designato dal Consiglio arbitrale viene informato dell'avvenuta designazione dall'ufficio mediante comunicazione formale via PEC al domicilio digitale dell'interessato. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'Arbitro designato deve restituire tramite PEC all'Ente camerale, debitamente compilata e firmata digitalmente, la dichiarazione di indipendenza e assunzione di responsabilità compresa l'accettazione del Codice deontologico, al fine di consentire all'Ente di procedere alla nomina formale. Il provvedimento di nomina è comunicato tempestivamente alle parti e all'arbitro stesso. Entro 15 giorni dall'ultima nomina, gli atti introduttivi con i documenti allegati sono comunicati agli Arbitri.
6. Gli Arbitri si costituiscono nel Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale a seguito di richiesta motivata di uno o più Arbitri ovvero per altri giustificati motivi.
7. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento. In caso di sostituzione di Arbitri, copia degli atti e dei documenti del procedimento è trasmessa ai nuovi Arbitri.
8. Le udienze del Tribunale arbitrale si svolgono normalmente con modalità informatica garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Le udienze sono fissate dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso. Le parti possono comparire alle udienze di persona o attraverso rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori muniti di procura. Se una parte non partecipa all'udienza senza averne dato giustificato motivo, il Tribunale arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, procede all'udienza stessa. In caso contrario provvede alla riconvocazione. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria il Tribunale arbitrale redige un verbale che viene trasmesso via PEC alle parti e alla Segreteria. Salvo quanto previsto per il Lodo, il Tribunale arbitrale decide con Ordinanze, pronunciate a maggioranza e revocabili. I verbali e le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono redatti in modalità informatiche e firmati digitalmente.
- 9 Il Tribunale arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
- 10 Se un terzo chiede di partecipare a un Arbitrato pendente oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
11. Ultimata l'istruttoria probatoria, il Tribunale arbitrale invita le parti a precisare le conclusioni e fissa il termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche nonché, a richiesta delle parti, un'udienza per la discussione. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare Lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale Lodo.

12. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca il Tribunale Arbitrale ne danno comunicazione per l'archiviazione del procedimento. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, il Tribunale redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il Lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

13. Il Tribunale Arbitrale che dispone la consulenza tecnica ne definisce i quesiti e chiede al Consiglio Arbitrale di individuare un Consulente tecnico ovvero un esperto, precisandone la qualificazione e le opportune specializzazioni. Il Consiglio Arbitrale procede all'individuazione e designazione del Consulente tecnico d'ufficio il quale viene nominato previa acquisizione delle dichiarazioni previste e delle verifiche istruttorie di rito. Al Consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di accettazione e sostituzione dell'Arbitro. Il Tribunale Arbitrale, ricevuta la relazione scritta del Consulente tecnico d'ufficio, può chiedere integrazioni e chiarimenti in contraddittorio con i Consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati.

14. Il Lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. Qualora il Lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, lo stesso deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto di coloro che non sottoscrivono. Il lodo è redatto per iscritto e contiene: a. l'indicazione degli Arbitri, delle parti, dei loro difensori; b. l'indicazione dell'accordo arbitrale; c. l'indicazione della sede dell'Arbitrato; d. l'indicazione delle conclusioni delle parti; e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione; f. il dispositivo; g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.

15. Se le parti non hanno fissato, con l'accordo arbitrale, alcun termine per la pronuncia del lodo, il Tribunale Arbitrale pronuncia il Lodo definitivo entro 180 gg dalla sua costituzione. Il termine per la pronuncia del Lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di altri 180 giorni su istanza di parte, degli Arbitri o anche d'ufficio, per comprovate ragioni. Il Lodo è trasmesso alle parti. Il Tribunale arbitrale può decidere su alcuni dei quesiti proposti dalle parti, in tal caso il Lodo è parziale. La eventuale istanza di correzione del Lodo ai sensi dell'art. 826 c.p.c. è proposta al Consiglio Arbitrale.

ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano. 2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo.

Codice deontologico dell'arbitro:

ART. 1

Accettazione del codice deontologico

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano, sia egli nominato dalla parte, dagli altri Arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al Consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2

Arbitro nominato dalla parte

L'Arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'Arbitro.

ART. 3

Competenza

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4

Disponibilità e diligenza

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'Arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

ART. 5

Imparzialità

L'Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6

Indipendenza

L'Arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7

Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'Arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8

Svolgimento del procedimento

L'Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9

Comunicazioni unilaterali

L'Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.

ART. 10

Transazione

L'Arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11

Deliberazione del lodo

1. Gli Arbitri deliberano il Lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
2. La fase deliberativa del Lodo è riservata.
3. L'Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del Tribunale arbitrale.

ART. 12

Onorari e spese

1. L'Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'Arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'Arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.

ART. 13

Violazione del codice deontologico

L'Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO n. 1 al Regolamento

Tariffe del Servizio Arbitrale

Diritti di avvio del procedimento: € 100,00 + I.V.A. - a carico della parte che attiva la procedura

Diritti per sola nomina Arbitro Unico / Collegio arbitrale: € 100,00 + I.V.A. - dovuti nel caso di istanza di nomina Arbitro / Collegio arbitrale, senza amministrazione dell'intera procedura arbitrale. A carico della parte istante.

ONORARI ARBITRALI

Valore della Lite	Arbitro Unico (oltre IVA e CP)	Collegio Arbitrale (oltre IVA e CP)
fino a € 50.000,00	da € 800 a € 2.400	da € 1.800 a € 5.500
da € 50.001 a € 100.000	da € 2.400 a € 4.000	da € 5.500 a € 10.000
da € 100.001 a € 250.000	da € 4.000 a € 6.500	da € 10.000 a € 20.000
da € 250.001 a € 500.000	da € 6.500 a € 15.000	da € 20.000 a € 40.000
da € 500.001 a € 1.000.000	da € 15.000 a € 22.000	da € 40.000 a € 60.000
da € 1.000.001 a € 2.500.000	da € 22.000 a € 35.000	da € 60.000 a € 95.000
da € 2.500.001 a € 5.000.000	da € 35.000 a € 60.000	da € 95.000 a € 125.000
da € 5.000.001 a € 10.000.000	da € 60.000 a € 80.000	da € 125.000 a € 190.000
da € 10.000.001 a € 25.000.000	da € 80.000 a € 100.000	da € 190.000 a € 250.000
oltre € 25.000.000	€ 100.000 + 0,5% sull'eccedenza	€ 200.000 + 0,5% sull'eccedenza

Gli importi, in caso di Collegio arbitrale, sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti e si intendono al netto di Iva ed ogni altro onere di legge.

Il valore economico della controversia, ai fini della liquidazione, viene stimato sulla base di quanto previsto dal Regolamento.

Nei casi di Collegio arbitrale, al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.

Nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento, il Lodo arbitrale determini una ripartizione dei costi del procedimento per un ammontare inferiore a quanto già versato dalle parti, l'Ente procederà al rimborso della quota in eccedenza versata.

DIRITTI PER SPESE GENERALI DI SEGRETERIA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Le spese generali di segreteria e assistenza amministrativa, a carico solidale delle parti, sono così calcolate:

Valore della lite	Spese generali
fino a 50.000,00	da 400 a 625
da 50.001 a 100.000	da 625 a 1.250
da 100.001 a 250.000	da 1.250 a 3.125
da 250.001 a 500.000	da 3.125 a 4.125
da 500.001 a 1.000.000	da 4.125 a 6.125
da 1.000.001 a 2.500.000	da 6.125 a 12.125
da € 2.500.001 a € 5.000.000	15.000
da 5.000.001 a 10.000.000	20.000
da 10.00.001 a 25.000.000	27.000
oltre 25.000.000	27.000 + 0,05% sull'eccedenza di euro 25.000.000.

Il Consiglio Arbitrale, nel tenere conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza, può incrementare o ridurre l'entità dei diritti e degli onorari sino ad un massimo del 30% del relativo scaglione di riferimento.

Qualora la controversia sia di valore indeterminabile i diritti e gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione da € 50.000 a 100.000 se di modesta importanza, maggiorabili sino al triplo se la controversia risultidi straordinaria importanza o particolare complessità.

Altre spese (posta, fax, copie, ecc.): rimborso a piè di lista.

I diritti sopra indicati si intendono al netto di IVA, se dovuta, e oneri accessori.

Per gli Arbitrati internazionali, tutti gli importi previsti sono aumentati di un terzo.

Per l'Arbitrato d'urgenza e la Procedura accelerata gli onorari saranno congruamente ridotti in relazione alla minore attività svolta.

Per l'Arbitrato on line, fermi restando gli onorari per gli Arbitri, i diritti camerali potranno essere ridotti fino ad un terzo con riguardo ai minori servizi offerti dalla camera arbitrale.

ALLEGATO n. 2 al Regolamento

CLAUSOLE ARBITRALI E COMPROMISSORIE

Chi voglia deferire una controversia all'Arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano può inserire nei propri contratti la seguente **clausola arbitrale modello**:

"Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento".

ESEMPI DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Clausola Multi Step - Conciliazione e Arbitrato

Tale modello include entrambi i servizi offerti dalla Camera di Commercio di Cagliari - Oristano: conciliazione e arbitrato. Qualora insorgano controversie, le parti si avvarranno dell'aiuto di un conciliatore per trovare un accordo e, solo in caso di esito sfavorevole, chiederanno a un Tribunale Arbitrale di decidere la lite nel merito.

"Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Cagliari e di Oristano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento".

Clausola per arbitrati c.d. internazionali

Tale modello potrà essere utilizzato qualora l'arbitrato coinvolga parti aventi la propria sede legale in stati diversi. È importante infatti individuare ulteriori elementi, quali la lingua del procedimento ovvero il diritto applicabile al merito della controversia. Quando la sede dell'arbitrato è in Italia, le parti avranno altresì facoltà di stabilire che il lodo arbitrale venga impugnato per violazione di regole di diritto, specificando tale opzione nella clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 3 cpc. In questo caso ai modelli indicati dovrà essere inserita tale possibilità: "Le parti potranno impugnare il lodo arbitrale dinanzi alla competente Corte d'Appello, per violazione delle regole di diritto".

"Tutte le controversie derivanti dal presente atto, anche di natura non contrattuale, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge ... / secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà ... La lingua dell'arbitrato sarà ...".

Clausole per arbitrati secondo il Regolamento UNCITRAL

Modello di clausola per arbitrato UNCITRAL per designare la Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano come autorità di nomina e avvalersi dei suoi servizi: Tutte le divergenze, controversie o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso o alla sua violazione, conclusione o invalidità saranno risolte mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL. La Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano sarà l'autorità di nomina e presterà i propri servizi in base alla Procedura per i casi secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.

Modello di clausola per arbitrato UNCITRAL per designare la Camera di Commercio di CA-OR come autorità di nomina: Tutte le divergenze, controversie o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso o alla sua violazione, conclusione o invalidità saranno risolte mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL. La Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano sarà l'autorità di nomina.

Modello di clausola per arbitrato UNCITRAL per avvalersi dei servizi della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano: Tutte le divergenze, controversie o pretese derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso o alla sua violazione, conclusione o invalidità saranno risolte mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL. L'autorità di nomina sarà... La Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano presterà i propri servizi in base alla Procedura per i casi secondo il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.

Clausola per arbitro unico.

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. Il tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio e deciderà secondo (1) nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e segg. del codice di procedura civile.

Clausola tipo per arbitrato irrituale.

Tale modello di clausola potrà essere utilizzato qualora le parti vogliano dare al lodo valenza di determinazione contrattuale, anziché gli stessi effetti della sentenza.

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo (1) nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice civile.

Clausola per arbitratori con pluralità di parti.

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/ da tre arbitri (2) nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo. (1)
nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Clausola arbitrale societaria.

Tale modello di clausola potrà essere inserito in statuti e/o atti costitutivi di società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri (2) nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Compromesso

Tale modello potrà essere utilizzato qualora le parti decidano di deferire la controversia in arbitrato, dopo che la lite sia insorta.

I Sottoscritti..... e premesso che tra loro è insorta una
controversia avente ad
oggetto.....

..... convengono che tale controversia
sia risolta mediante arbitrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari -
Oristano. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo (1) nel rispetto delle norme
inderogabili degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile. Firma..... Firma..... Data

(1) Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

(2) Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

Grazia Corradini -

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano